

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 2004, n. 89
“Regolamento recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Ministero degli affari esteri, con esclusione di quello della carriera diplomatica”.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, relativa, tra l'altro, all'istituzione, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, dell'area della promozione culturale;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, ed in particolare gli articoli 2 e 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed in particolare i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 34, che dettano disposizioni in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, concernente le norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, recante norme per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri in data 23 marzo 2000, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2000, registro n. 1 Esteri, foglio n. 235, con il quale, in attuazione del primo comma dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1999, n. 266, è stata individuata la dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero degli affari esteri, compresa l'area della promozione culturale;

Visto il successivo decreto del Ministro degli affari esteri in data 27 settembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2000, registro n. 2 Esteri, foglio n. 240, con il quale sono stati ripartiti, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche stabilite con il citato decreto del Ministro degli affari esteri in data 23 marzo 2000, i contingenti dei nuovi profili professionali del Ministero degli affari esteri, individuati in applicazione dell'articolo 13, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri in data 21 febbraio 2003, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2003, registro n. 2, foglio n. 324, con il quale il Ministro degli affari esteri ha provvisoriamente individuato le dotazioni organiche dell'Amministrazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 della

legge 27 dicembre 2002, n. 289, in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto conto dei posti per i quali, alla stessa data, risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale;

Considerato che il comma 2 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede che le amministrazioni pubbliche provvedano alla rideterminazione delle dotazioni organiche assicurando il principio dell'invarianza della spesa per oneri di personale e l'insuperabilità del numero dei posti di organico vigenti alla data del 29 settembre 2002, come definiti da provvedimenti formali ed efficaci;

Ritenuto che, per l'Amministrazione degli affari esteri, la dotazione organica vigente alla data del 29 settembre 2002 è costituita dal decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, per quanto riguarda l'individuazione dei posti di funzione dirigenziale di prima e di seconda fascia, con esclusione di quelli attribuiti alla carriera diplomatica, e dai contingenti delle aree funzionali e delle posizioni economiche di cui al decreto del Ministro degli affari esteri in data 23 marzo 2000;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rideterminazione della dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri, ivi compresa l'area della promozione culturale e con esclusione di quello appartenente alla carriera diplomatica, in esecuzione dei commi 1 e 2 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Ritenuto, in attesa della definizione di ulteriori processi organizzativi in atto e ferma restando, pertanto, l'attuale articolazione dei profili professionali individuati con il citato decreto del Ministro degli affari esteri in data 27 settembre 2000, di demandare ad un successivo provvedimento la definitiva ripartizione, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, dei contingenti dei profili professionali del Ministero degli affari esteri;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 ottobre 2003;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Tenuto conto che il Senato della Repubblica non ha espresso il prescritto parere nei termini di legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale del Ministero degli affari esteri, con esclusione di quello della carriera diplomatica e dell'area della promozione culturale, sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale dell'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri, sono rideterminate secondo l'allegata tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione reca:

«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.

Puo' inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Puo' concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, s.o., reca: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri».

- La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, s.o., reca: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Si trascrive l'art. 17, commi 2 e 4-bis:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3.-4. (Omissis).

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto

dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

- La legge 22 dicembre 1990, n. 401, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1990, n. 302, reca: «Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero».

- La legge 14 gennaio 1994, n. 20, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10, reca: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti». Si trascrive l'art. 3:

«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);

e) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

1) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorso trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure consequenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente

articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo e' composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria».

- La legge 28 luglio 1999, n. 266, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183, s.o., reca: «Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura». Si trascrivono gli articoli 2 e 3:

«Art. 2 (Revisione degli organici delle qualifiche dirigenziali del Ministero degli affari esteri incluse le qualifiche dirigenziali dell'area della promozione culturale). - 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede, nei limiti di una spesa annua complessiva non superiore a lire 3,019 miliardi per l'anno 1999, a lire 6,038 miliardi per l'anno 2000 e a lire 10,591 miliardi a decorrere dall'anno 2001:

a) alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale, generale e non, sulla base delle esigenze derivanti dalla normativa vigente e dal nuovo assetto strutturale dell'Amministrazione centrale degli affari esteri previsto dalla riforma;

b) alla individuazione del numero dei posti-funzione all'estero ai quali destinare dirigenti amministrativi;

c) alla individuazione del numero dei posti-funzione di direzione di istituti italiani di cultura all'estero».

«Art. 3 (Riqualificazione e riordino del personale delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri). - 1. Al fine di soddisfare le esigenze funzionali derivanti dal processo di riordino dell'Amministrazione degli affari esteri, alla riqualificazione del personale delle qualifiche funzionali, ivi incluse quelle appartenenti all'area della promozione culturale, nonché alla reintegrazione della dotazione organica del personale non diplomatico e non dirigenziale, si provvede ai sensi della vigente normativa, anche contrattuale, nei limiti di una spesa annua complessiva non superiore a lire 7,651 miliardi per l'anno 1999, a lire 19,807 miliardi per l'anno 2000, a lire 32,755 miliardi per l'anno 2001 e a lire 47,038 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7,651 miliardi per l'anno 1999, in lire 19,807 miliardi per l'anno 2000 e in lire 47,038 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, s.o.; reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, s.o., reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

- La legge 27 dicembre 2002, n. 289, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, s.o., reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)». Si trascrive l'art. 34, commi 1, 2 e 3:

«Art. 34 (Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:

a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori;

b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.

3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilita' o di riqualificazione del personale. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 7, ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonché dai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, già formalmente avviati alla data del 31 dicembre 2002, e dai provvedimenti di indisponibilita' emanati in attuazione dell'art. 52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e registrati presso l'ufficio centrale del bilancio entro la predetta data del 31 dicembre 2002».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183, s.o., reca: «Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2002, n. 176, reca: «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2000, n. 290, reca: «Regolamento recante norme

per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica, a norma dell'art. 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266».

- La legge 28 luglio 1999, n. 266, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183, s.o., reca: «Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura». Si trascrive l'art. 2:

«Art. 2 (Revisione degli organici delle qualifiche dirigenziali del Ministero degli affari esteri incluse le qualifiche dirigenziali dell'area della promozione culturale). - 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede, nei limiti di una spesa annua complessiva non superiore a lire 3,019 miliardi per l'anno 1999, a lire 6,038miliardi per l'anno 2000 e a lire 10,591 miliardi a decorrere dall'anno 2001:

a) alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale, generale e non, sulla base delle esigenze derivanti dalla normativa vigente e dal nuovo assetto strutturale dell'Amministrazione centrale degli affari esteri previsto dalla riforma;

b) alla individuazione del numero dei posti-funzione all'estero ai quali destinare dirigenti amministrativi;

c) alla individuazione del numero dei posti-funzione di direzione di istituti italiani di cultura all'estero».

- Il decreto del Ministero degli affari esteri 23 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2000, n. 266, reca: «Individuazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali del Ministero degli affari esteri».

- Il decreto del Ministero degli affari esteri 27 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2000, n. 266, reca: «Rideterminazione dei contingenti dei profili professionali del Ministero degli affari esteri nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche».

- Il decreto del Ministro degli affari esteri 21 febbraio 2003, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2003, registro n. 2, foglio n. 324, reca: «Individuazione provvisoria delle dotazioni organiche del Ministero degli affari esteri, ai sensi del comma 3 dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Art. 2.

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, si procederà alla ripartizione, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche previste nelle allegate tabelle A e B, dei contingenti dei profili professionali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2004

Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 155

Allegato

Tabella A
(articolo 1, comma 1)

Ministero degli Affari Esteri

Dotazione organica del personale, con esclusione di quello della carriera diplomatica e di quello dell'Area della Promozione Culturale

Qualifiche dirigenziali Area funzionale - Posizione economica	Dotazione organica
Dirigenti	
Dirigente 1° fascia	9
Dirigente 2° fascia	45
Totale	54
Area funzionale C - posizione economica C 3	Totale 88
Area funzionale C - posizione economica C 2	Totale 410
Area funzionale C - posizione economica C 1	Totale 985
Area funzionale B - posizione economica B 3	Totale 1082
Area funzionale B - posizione economica B 2	Totale 1359
Area funzionale B - posizione economica B 1	Totale 515
Area funzionale A - posizione economica A 1	Totale 100
Totale complessivo	4571

Tabella B
(articolo 1, comma 2)

Ministero degli Affari Esteri
Area della Promozione Culturale
Dotazione organica del personale

Qualifiche dirigenziali Area funzionale - Posizione economica	Dotazione organica
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	20
Totale	20
Area funzionale C - posizione economica C 3	Totale 65
Area funzionale C - posizione economica C 2	Totale 100
Area funzionale C - posizione economica C 1	Totale 85
Totale complessivo	270